

COMUNE DI AVIANO

Provincia di Pordenone

REGOLAMENTO

PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI

ED AREE PUBBLICHE

E PER L'APPLICAZIONE

DELLA RELATIVA TASSA

INDICE SISTEMATICO

CAPO I°

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

| | | |
|---------|--|--------|
| Art. 1 | Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione. | pag. 5 |
| Art. 2 | Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione. | pag. 5 |
| Art. 3 | Denuncia occupazioni permanenti. | pag. 6 |
| Art. 4 | Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante. | pag. 6 |
| Art. 5 | Concessione e/o autorizzazione. | pag. 6 |
| Art. 6 | Occupazione d'urgenza. | pag. 7 |
| Art. 7 | Rinnovo della concessione e/o autorizzazione. | pag. 7 |
| Art. 8 | Decadenza della concessione e/o autorizzazione. | pag. 7 |
| Art. 9 | Revoca della concessione e/o autorizzazione. | pag. 8 |
| Art. 10 | Obblighi del concessionario. | pag. 8 |
| Art. 11 | Rimozione materiali relativi ad occupazioni abusive. | pag. 9 |

CAPO II°

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

| | | |
|---------|---|---------|
| Art. 12 | Classificazione del Comune. | pag. 11 |
| Art. 13 | Suddivisione del territorio in categorie. | pag. 11 |
| Art. 14 | Tariffe. | pag. 11 |
| Art. 15 | Oggetti della tassa. | pag. 11 |
| Art. 16 | Soggetti attivi e passivi. | pag. 12 |
| Art. 17 | Occupazione - criteri di distinzione. | pag. 12 |
| Art. 18 | Determinazione superficie occupata. | pag. 12 |
| Art. 19 | Calcolo superficie. | pag. 12 |
| Art. 20 | Occupazione permanente. | pag. 13 |
| Art. 21 | Occupazioni con tende. | pag. 13 |
| Art. 22 | Passi carrabili - definizione misurazione tariffe. | pag. 13 |
| Art. 23 | Passi carrabili - divieto di sosta. | pag. 13 |
| Art. 24 | Passi carrabili non utilizzati. | pag. 14 |
| Art. 25 | Passi carrabili - accesso impianti distributori carburanti. | pag. 14 |

| | | |
|---------|---|---------|
| Art. 26 | Passi carrabili - affranco. | pag. 14 |
| Art. 27 | Passi carrabili - rimessa in pristino. | pag. 14 |
| Art. 28 | Occupazione sottosuolo e soprassuolo. | pag. 14 |
| Art. 29 | Occupazione conduttore, cavi ecc. - determinazione tariffe. | pag. 15 |
| Art. 30 | Occupazione temporanee con cavi, condutture ecc. | pag. 15 |
| Art. 31 | Distributori di carburanti e di tabacchi. | pag. 15 |
| Art. 32 | Occupazione temporanee - criteri con misurazione. | pag. 15 |
| Art. 33 | Occupazioni temporanee riduzioni e maggiorazioni. | pag. 16 |
| Art. 34 | Riscossione mediante convenzione. | pag. 16 |
| Art. 35 | Esenzioni dalla tassa. | pag. 17 |
| Art. 36 | Esclusione dalla tassa. | pag. 18 |
| Art. 37 | Accertamento. | pag. 18 |
| Art. 38 | Sanzioni. | pag. 18 |
| Art. 39 | Versamento della tassa. | pag. 19 |
| Art. 40 | Rimborsi. | pag. 19 |
| Art. 41 | Ruoli coattivi. | pag. 19 |
| Art. 42 | Norme transitorie. | pag. 19 |
| Art. 43 | Entrata in vigore. | pag. 20 |

| | | |
|----------|---|----------------|
| All. "B" | Tassa occupazione spazi aree pubbliche, classificazione zone, Cat. I° - Cat. II° -Cat. III°. | pag.ne 21 e 22 |
| All. "C" | Occupazioni permanenti – Tariffe per categoria. | pag. 23 |
| | Occupazioni temporanee – Tariffe per categoria. | pag. 24 |
| | Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo – Tariffe per categoria. | pag. 25 |
| | Distributori di carburante e distributori automatici di tabacchi. | pag. 26 |
| | Approvazioni e modifiche effettuate con delibere di consiglio con l'ultima modifica permanente. | pag. 27 |

Capo I°

DISPOSIZIONI GENERALI

AMMINISTRATIVE

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revocche ecc., nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di

legge, in particolare ai D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e 28 dicembre 1993, n. 566 modificativo di detto D.Lgs.

ART. 1

Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione.

1. Ai sensi dell'art. 38 commi 1 e 3, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.
2. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

ART. 2

Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione.

- I. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, all'Amministrazione Comunale utilizzando gli appositi modelli predisposti dalla stessa.
2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo e spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, la descrizione sommaria dell'opera, le modalità d'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestono carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.
4. Inoltre l'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.
5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
6. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'amministrazione, entro 15 giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
7. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 15 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

ART. 3

Denuncia occupazioni permanenti.

- I. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs n. 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni di alcun tipo nell'occupazione.

ART. 4

Mestieri girovagli, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

- I. Coloro che esercitano mestieri girovagli (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione.

ART. 5

Concessione e/o autorizzazione

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dal Comune sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima (art. 50, comma 1) nel rispetto dei Regolamenti comunali e del Codice della Strada.
2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione.
3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
4. La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro 60 giorni dalla domanda o, negli stessi termini dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art. 2 del presente Regolamento.
5. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.

6. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

ART. 6

Occupazioni d'urgenza

- I. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

ART. 7

Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

- I. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta (art. 50, comma 2).
2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.
3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta per le occupazioni temporanee, almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

ART. 8

Decadenza della concessione c/o autorizzazione

- i. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
 - Le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;

- La violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - L'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i Regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
 - La mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei 30 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
 - Il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita essendo ritenuta sanzione per le inadempienze e/o violazioni che hanno portato alla decadenza della concessione e/o autorizzazione, mentre se non pagata la tassa sarà riscossa in via coattiva.

ART. 9

Revoca della concessione c/o autorizzazione

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo soprasuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse (art. 41, comma 1).
2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

ART. 10

Obblighi del concessionario

- I. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza ed al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto all'immediato ripristino dello stesso a proprie spese.

ART. 11

RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE

- I. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.
2. Nei casi di cui sopra, ove sia possibile l'occupazione del suolo pubblico, è ammesso, a richiesta dell'interessato, il rilascio della concessione e/o autorizzazione a sanatoria. In tal caso saranno applicate, oltre alla tassa relativa, le sanzioni previste dal successivo art. 38.

Capo II°

DISPOSIZIONI GENERALI

DI

NATURA TRIBUTARIA

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vi-

genti disposizioni di legge ed in particolare al D.Lgs 15 novembre 1993 n. 507 e del D.Lgs n. 566 del 28 dicembre 1993.

ART. 12

Classificazione del Comune

- I. Ai sensi dell'art. 43 comma I°, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della TOSAP appartiene alla V° classe.

ART. 13

Suddivisione del territorio in categorie

- I. In ottemperanza all'art. 42 comma 3 del predetto D.Lgs n. 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in tre categorie come da elenco e planimetria di suddivisione, allegato B) al presente Regolamento.

ART. 14

Tariffe

- I. Le tariffe verranno stabilite, nei termini ed in base alle tariffe minime e massime previste dalle disposizioni di legge in vigore (attualmente D.Lgs n. 507/93).
2. La misura di tassazione viene così stabilita:
 - Prima categoria 100%
 - Seconda categoria 85%
 - Terza categoria 70%

ART. 15

Oggetto della tassa

- I. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono parimenti soggetti alla tassa, le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico di cui al precedente comma con esclusione di balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni di spazi sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica altresì alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato sono soggette all'imposizione da parte del Comune.
5. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.

ART. 16
Soggetti attivi e passivi

- I. La tassa è dovuta al comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dell'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

ART. 17
Occupazioni - Criteri di distinzione

- I. Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee;
2. Permanenti: sono le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
3. Temporanee: sono le occupazioni di durata inferiore all'anno.
4. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggano per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

ART. 18
Determinazione superficie occupata

- I. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metriquadrati o lineari. Le frazioni inferiori al metroquadrato o lineare, sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura di misura inferiore al metroquadrato o lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. Le occupazioni temporanee, ai fini dell'art. 46 del D.Lgs n. 507/93, effettuate nell'ambito della stessa categoria, ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metroquadrato.

ART. 19
Calcolo superficie

- I. Le superfici eccedenti i 1000 mq. sia per le occupazioni temporanee che permanenti, sono calcolati in ragione del 10%. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.

ART. 20

Occupazione permanente

- I. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. La tariffa è determinata ai sensi dell'art. 14 del presente Regolamento.

ART. 21

Occupazioni con tende

- I. Tali occupazioni, ai sensi dell'art. 6 quater del D.L. 29.09.1997, conv. con modificazioni nella L. 29.11.1997 n. 410, non sono soggette all'applicazione della tassa.

ART. 22

Passi carrabili - Definizione misurazione tariffe

- I. Sono considerati passi carrabili quei manufatti, costituita generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. Gli stessi in base al comma 63, lett. a) dell'art. 3 L. 549/95 non vengono assoggettati alla TOSAP.

ART. 23

Passi carrabili - Divieto di sosta

- I. Su espressa richiesta del proprietario dell'accesso, e tenuto conto delle esigenze di viabilità il Comune può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata nell'area antistante l'accesso stesso. A tal fine la profondità dello spazio carrabile, non può essere inferiore a 1 metrolineare e la superficie complessiva non può comunque estendersi oltre i 10 mq.
2. Tale divieto non consente alcuna opera nè l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.
3. La tassa va determinata con tariffa ordinaria ridotta al 50%.

ART. 24

Passi carrabili non utilizzati

- I. La tariffa ordinaria è ridotta al 10% per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

ART. 25

Passi carrabili - Accesso impianti distributori carburanti

- I. Per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa ordinaria è ridotta al 30%.

ART. 26

Passi carrabili - Affranco

- I. La tassa relativa all'occupazione con passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento in qualsiasi momento, di una somma pari a 20 annualità del tributo.

ART. 27

Passi carrabili - Abolizione e rimessa in pristino

- I. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, in qualsiasi momento possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spesa del richiedente.

ART. 28

Occupazioni sottosuolo e soprassuolo

- I. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, sono tassate in base ai criteri stabiliti dai successivi art. 29 e 30. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire ad altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

ART. 29

Occupazione condutture, cavi, ecc. Determinazione tariffe.

- I. La tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale, di cui al precedente art. 28, è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali o provinciali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate da privati con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è dovuta nella misura complessiva di £. 50.000 indipendentemente dall'effettiva consistenza delle occupazioni medesime. *Tale tassa non viene applicata, a decorrere dal 1996, così come disposto dal comma 62 dell'art. 3 della L. 549/95.*
3. Nel caso in cui l'occupazione permanente di cui all'art 28 sia realizzata da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi l'importo dovuto a titolo di T.O.S.A.P. è determinato moltiplicando il numero complessivo delle relative utenze (risultante al 31 dicembre dell'anno precedente) per la tariffa riferita alla classe di appartenenza del Comune. In ogni caso l'ammontare complessivo della tassa non potrà essere inferiore a lire 1.000.000. Il versamento della tassa dovrà essere effettuato in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.
4. Le tariffe verranno stabilite, nei termini ed in base alle tariffe minime e massime previste dalle disposizioni di legge in vigore.

ART. 30

Occupazioni temporanee con cavi, condutture ecc.

- I. Per le occupazioni temporanee di cui al comma 5 dell'art. 47 del D.Lgs n. 507/93, la tassa, in deroga a quanto stabilito per le occupazioni temporanee dei successivi articoli è determinata in misura forfettaria, nei termini e dentro i limiti minimi e massimi previsti dalla legge.

ART. 31

Distributori di carburanti e di tabacchi

- I. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi di carburanti, l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi, e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale, la tassa è dovuta con le modalità di cui all'art. n. 48 del D.Lgs n. 507/93. La misura della tariffa, nei termini e nei limiti minimi e massimi previsti dalle disposizioni di legge.

ART. 32

Occupazioni temporanee - Criteri commisurazione

- I. Per le occupazioni temporanee, la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie individuate nell'ambito dell'art. 13 del presente Regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.
2. Le tariffe saranno stabilite, nei termini e nei limiti minimi e massimi stabiliti dalle disposizioni vigenti, separatamente per le tre tipologie sopra individuate.

ART. 33

Occupazioni temporanee - Riduzioni e maggiorazioni

- I. Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni, la tariffa è ridotta del 30%;
2. Per le occupazioni con tende e simili la tariffa è ridotta al 30%, ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgenti dai banchi o dalle aree medesime.
3. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti con l'esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 30%.
4. Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti (esercenti il commercio su aree pubbliche) dagli esercizi pubblici (somministrazione di alimenti e bevande) e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.
5. Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzato su area a ciò destinate dal Comune, sono soggette alla tassa con tariffa aumentata del 30%.
6. Le occupazioni realizzate da imprese o da privati per l'esercizio delle attività edilizie, sono ridotte del 50%.
7. Per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tassa ordinaria è ridotta dell'80%. Nel caso in cui tali occupazioni siano realizzate da associazioni o enti i cui statuti attestino che non hanno scopo di lucro la tassa è ridotta del 90%.

ART. 34

Riscossione mediante convenzione

- I. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, è disposta la riscossione anticipata (eventualmente a rate) della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

ART. 35

Esenzioni dalla tassa

- I.** Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. n. 49 del D.Lgs n. 507 del 15.11.1993:
- a) Occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Provincie, Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti Pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) Le tabelle indicative delle Stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
 - c) Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vettura a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad essi assegnati;
 - d) Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei Regolamenti di Polizia Locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - e) Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - f) Le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g) Gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.
- 2.** Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:
- a) Commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
 - b) Occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasioni di festività o ricorrenze civile e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
 - c) Occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 1 ora;
 - d) Occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché sino collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente mobili;
 - e) Occupazioni per occupazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

ART. 36
Esclusione della tassa

- I. Ai sensi dell'art. n. 38 comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuato con balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al Demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.
2. Ai sensi dell'art. n. 38 comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al Demanio statale.
3. Ai sensi dell'art. n. 44, comma 7, la tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale, e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

ART. 37 **Accertamento**

1. Per gli accertamenti vengono applicate le disposizioni di cui all'art. n. 51 del D.Lgs. n. 507/93.

ART. 38 **Sanzioni**

1. Soprattasse:
 - Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. n. 53 del D.Lgs n. 507/93.
 - Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia, si applica una soprattassa pari al 100% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
 - Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
 - Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati entro 30 giorni successivi alla scadenza, le soprattasse sono ridotte rispettivamente alla metà ed al 10%.
 - Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre compiuto.
2. Pene pecuniarie:
 - Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazioni dei dati richiesti in denuncia e per qualsiasi altra violazione al presente Regolamento si applica una pena pecuniaria da £. 50.000 a £. 150.000, da determinare in base alla gravità della violazione.
 - La pena pecuniaria è irrogata separatamente all'imposta e relativi accessori e negli stessi termini per il recupero dell'imposta non dichiarata o dovuta. Dovrà essere motivatamente esposto l'oggetto della violazione commesso e l'ammontare della sanzione irrogata.

ART. 39 **Versamento della tassa**

- I. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.
2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.
3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, con arrotondamento a £. 1.000 per difetto se la frazione non è superiore a £. 500 o per eccesso se è superiore.
4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.

ART. 40 **Rimborsi**

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

ART. 41 **Ruoli coattivi**

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. n. 68 del D.P.R. n. 43 del 28.1.1988, in un'unica soluzione.
2. Si applica l'articolo n. 2752 del Codice Civile.

ART. 42 **Norme transitorie**

1. La tassa, per il solo anno 1994, è dovuta come segue, ai sensi dell'art. n. 56 del D.Lgs n. 507/93:
 - a) **comma 3** - I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti al ruolo, devono presentare la denuncia di cui al titolo I° art. n. 2 del presente Regolamento, ed effettuare il versamento entro il 29 giugno 1994. Nel medesimo termine di tempo va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti al ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione;
 - b) **comma 4** - Per le occupazioni di cui all'art. n. 28 del presente Regolamento, la tassa è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato dal 10%, con una tassa minima di £. 50.000;

- c) **comma 11 bis** - Per le occupazioni temporanee effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50%;
- d) **comma 5** - Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quelle in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal capo II° del D.Lgs n. 507/93, sono effettuati con le modalità e i termini previsti dal T.U.F.L., approvato con R.D. n. 1175 del 14.9.1931, e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. n. 68 del D.P.R. n. 43 del 28.1.1988, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

ART. 43 **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della Legge n. 142/1990, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

ALLEGATO B

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE

CLASSIFICAZIONE ZONE

CATEGORIA I° - Aree centrali: AVIANO CAPOLUOGO

Aree, vie e piazze sostanzialmente corrispondenti al centro urbano:

Via Dante Alighieri
Via Federico Angelica
Via Cesare Battisti
Via Buozzi Bruno
Via De Zan (da incrocio fino alla ferrovia)
Via Paolo Diacono
Piazza Duomo
Via Ermes di Colloredo
Via Fontanini Giusto
Via Fusinato Arnaldo
Via Garibaldi
Viale San Giorgio (da Via Padre Marco fino al Torrente Ossena)
Via Giotti
Via Giovanni XXIII
Via Girolamo da Porcia
Via Gramsci
Via Grandi
Via Liruti
Via Longo
Piazza Matteotti
Viale Mazzini
Via Nardo
Via Narvesa
Via Nicoletti
Via Ippolito Nievo
Via Ospedale
Via Padre Marco
Via Penzi
Via Piave
Via Pitteri
Via Pordenone (da Piazza Duomo fino alla ferrovia)
Via Roma
Via Sacile (da Via Padre Marco fino incrocio Via Piave)
Via Salvemini
Piazzale della Stazione
Via Stretta
Piazzale Trento
Via Valdo
Via XXIV Maggio

Via Vittorio Veneto (da P.le Trento fino incrocio Oliva)

CATEGORIA II° - Aree di PIANCAVALLO

Via degli Alpini

Via Barcis (da P.le Della Puppa a Hotel Antares)

Via Capelvenere

Via Capitano Maset

Via dei Cardi

Via dei Ciclamini

Via Collalto (da P.le Mario Della Puppa a Via Granzotto)

Via Comici

Via Cozzi

Piazzale Mario Della Puppa

Via Divisione Julia

Via Ferrucci

Via Gervasutti

Via Granzotto

Via Kugy Giulio

Via Marinelli

Piazzale Martiri della Libertà

Via Policreti

Via dei Rododendri

Via Stella Alpina

Via Tajariol

Piazzale del Tremol

Piazzale Tublat

CATEGORIA III° - Altre aree rimanente territorio

Aree e vie del rimanente territorio comunale.

ALLEGATO C

OCCUPAZIONI PERMANENTI

**TARIFFE PER
CATEGORIA**

| N. | OCCUPAZIONI-CARATTERISTICHE | PER MQ. | I° | II° | III° |
|-----------|------------------------------------|--------------------|-----------|------------|-------------|
|-----------|------------------------------------|--------------------|-----------|------------|-------------|

| | | LIRE | | | |
|-------------|---|-----------------|--------|--------|--------|
| 1. | Occupazione ordinaria del suolo comunale. | per mq. lire | 34.000 | 28.900 | 23.800 |
| 2. | Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico (Riduzione al 33%). | per mq. lire | 11.200 | 9.600 | 7.900 |
| 3. (*) | <i>Occupazione con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico - (Riduzione obbligatoria al 30%).</i> | per mq. lire | 10.200 | 8.700 | 7.200 |
| 4. (**) | <i>Passi carrabili:</i> | per mq. lire | | | |
| 4.1 (**) | <i>Passi costruiti da privati e soggetti a tassa per la superficie occupata - (Riduzione obbligatoria al 50%).</i> | per mq. lire | 17.000 | 14.500 | 11.900 |
| 4.2 (**) | <i>Divieto di sosta indiscriminata imposto dal Comune a richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali.</i> | per mq. lire | 17.000 | 14.500 | 11.900 |
| 4.3 (**) | <i>Passi costruiti direttamente dal Comune: - superficie fino a mq. 9 soggetta a tariffa ordinaria intera; - oltre mq. 9 la superficie eccedente si calcola in ragione del 10%. (Riduzione obbligatoria del 50%).</i> | per mq. lire | 17.000 | 14.500 | 11.900 |
| 4.4 (**) | <i>Passi costruiti dal Comune e che risultano non utilizzabili e non utilizzati dal proprietario (Riduzione al 10%).</i> | per mq. lire | 3.400 | 2.900 | 2.400 |
| 4.5 (**) | <i>Passi di accesso ad impianti di distribuzione carburanti (Riduzione al 50%).</i> | per mq. lire | 17.000 | 14.500 | 11.900 |
| 5. | Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate e per la superficie assegnata. | per mq. lire | 34.000 | 28.900 | 23.800 |

(*) CASSATI CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 09.03.1998.

(**) CASSATI CON DELIBERE DI CONSIGLIO COMUNALE NN. 5 E 17 DEL 1996.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

TARIFFE PER CATEGORIA

| N. | OCCUPAZIONI-CARATTERISTICHE | PER MQ. | I° | II° | III° |
|----|-----------------------------|------------|----|-----|------|
|----|-----------------------------|------------|----|-----|------|

| | | LIRE | | | |
|------------|--|-----------------|-------|-------|-------|
| 2.1 | Occupazione ordinaria del suolo comunale. | per mq. lire | 2.000 | 1.700 | 1.400 |
| | Occupazione ordinaria non inferiore a 15 gg. ridotta del 30%. | per mq. lire | 1.400 | 1.190 | 980 |
| 2.2 | Occupazioni ordinarie di spazi sovrastanti e sottostanti al suolo comunale (Riduzione del 50%). | per mq. lire | 1.000 | 850 | 700 |
| 2.3 (*) | <i>Occupazioni con tende e simili. Riduzione tariffa al 30%. Tassazione della sola parte sporgente da banchi od aree per le quali già è stata corrisposta la tassa.</i> | per mq. lire | 600 | 510 | 420 |
| 2.4 | Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (Aumento del 30%) | per mq. lire | 2.600 | 2.210 | 1.820 |
| 2.5 | Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto. (Riduzione del 50%) | per mq. lire | 1.000 | 850 | 700 |
| 2.6 | Occupazioni poste in essere con installazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (Riduzione dell'80%). | per mq. lire | 400 | 340 | 280 |
| 2.7 | Occupazione con autovetture ad uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune (Aumento del 30%). | per mq. lire | 1.400 | 1.190 | 980 |
| 2.8 | Occupazioni realizzate per l'esercizio della attività edilizia (Riduzione del 50%). | per mq. lire | 1.000 | 850 | 700 |
| 2.9 | Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (Riduzione della tariffa ordinaria dell'80%). | per mq. lire | 400 | 340 | 280 |
| | Per occupazioni realizzate da associazioni od enti i cui statuti attestino che non hanno scopo di lucro la tariffa ordinaria è ridotta del 90%. | per mq. lire | 200 | 170 | 140 |
| 2.10 | Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la riscossione è effettuata mediante convenzione (a tariffa ridotta del 50%). | per mq. lire | 1.000 | 850 | 700 |

(*) CASSATI CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 09.03.1998.

OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

TARIFFE PER CATEGORIA

| N. | OCCUPAZIONI-CARATTERISTICHE | PER MQ. LIRE | I° | II° | III° |
|-----|--|--------------------|----|-----|------|
| 3.1 | Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo | | | | |

| | | | | | |
|---------|---|------|---------|---------|---------|
| | stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse: la tassa è determinata con criteri di cui al par. 2, per Km. lineare o frazione. | lire | 300.000 | 255.000 | 210.000 |
| 3.2 (*) | <i>Occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti od allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni: tassa dovuta nella misura complessiva.</i> | lire | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 3.3 | Occupazioni con seggiovie e funivie: fino ad un massimo di 5 km. lineari tassa annua. Per ogni Km. o frazione superiore a 5 Km. maggiorazione della tassa annua. | lire | 100.000 | 85.000 | 70.000 |
| | | lire | 20.000 | 17.000 | 14.000 |

(*) CASSATI CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 09.03.1998.

| | | | | | |
|-----|--|--------------|------------------|------------------|------------------|
| 5.1 | Occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo comunale, di durata non superiore a 30 giorni: - fino a 1 Km. lineare - superiore al km. lineare | lire lire | 10.000 15.000 | 8.500 12.750 | 7.000 10.500 |
| 5.2 | Occupazione di cui al n. 5.1 di durata superiore a 30 giorni; la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali: - del 30% per le occupazioni di durata non superiore a 90 giorni: • fino ad 1 Km. lineare. • superiore al km. lineare. | lire lire | 13.000 19.500 | 11.050 16.575 | 9.100 13.650 |
| 5.3 | - del 50% per occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180: • fino ad 1 Km. lineare. • superiore al km. lineare. | lire lire | 15.000 22.500 | 12.750 19.125 | 10.500 15.750 |
| 5.4 | - del 100% per occupazioni di durata superiore a 180 giorni: • fino ad 1 Km. lineare. • superiore al km. lineare. | lire lire | 20.000 30.000 | 17.000 25.500 | 14.000 21.000 |

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

| N. | LOCALITA' DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI | LIRE | TARIFFA PER CATEGORIA 1° |
|----|--|------|--------------------------|
| a | Centro abitato | £. | 60.000 |
| b | Zona limitrofa | £. | 50.000 |

| | | | |
|---|------------------------------|----|--------|
| c | Sobborghi e zone periferiche | £. | 30.000 |
| d | Frazioni | £. | 10.000 |

DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI

| N. | LOCALITA' DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI | LIRE | TARIFFA PER CATEGORIA 1° |
|----|---|------|-----------------------------------|
| a | Centro abitato | £. | 20.000 |
| b | Zona limitrofa | £. | 15.000 |
| c | Frazioni, sobborghi, zone periferiche | £. | 10.000 |

Approvato con delibera di C.C. n. 79 del 29.09.1995 avente ad oggetto:

“Approvazione del regolamento per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa (art. 40 d.lgs.vo 15.11.1993 n. 507). Immediata eseguibilità”.

Approvato dal CO.RE.CO. di Udine:

Seduta del 30.10.1995 - C.C. n. 1259 - Protoc. n. 51126

Esito: Priva di vizi di legittimità.

Modificato con delibera di C.C. n. 5 del 26.01.1996 avente ad oggetto:

“Legge del 28.12.1995 n. 549 - Modifiche al Regolamento per la occupazione di spazi ed aree pubbliche”.

Approvato dal CO.RE.CO. di Udine:

Seduta del 25.03.1996 - C.C. n. 4515 - Protoc. n. 31710

Esito: Priva di vizi di legittimità.

Modificato con delibera di C.C. n. 17 del 06.03.1996 avente ad oggetto:

“Integrazione delibera n. 5 C.C. del 26.01.1996, esenzione con effetto retroattivo della TOSAP sui passi carrai e relativa modifica regolamento”

Approvato dal CO.RE.CO. di Udine:

Seduta del 13.05.1996 - C.C. n. 7322 - Protoc. n. 38766

Esito: Ravvisata priva di vizi di legittimità con precisazioni richiamando quanto contenuto nella circolare del Ministero delle Finanze n. 43 del 20.02.1996 circa la retroattività dell’esonero.

Modificato con delibera di C.C. n. 16 del 09.03.1998 avente ad oggetto:

“Tassa sull’occupazione di suolo pubblico - D.L. 29 settembre 1997, n. 328 convertito nella legge 29 novembre 1997 n. 410 (Art. 6 Quater). Provvedimenti”.

Approvato dal CO.RE.CO. di Udine:

Seduta del 25.05.1998 - Protoc. n. 28128 - n. 2763 Reg. CO.RE.CO.

Esito: Priva di vizi di legittimità.

Modificato con delibera di C.C. n. 103 del 30.12.1998 avente ad oggetto:

“Modifica al Regolamento per l’applicazione della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche.”

Approvato dal CO.RE.CO. di Udine:

Seduta del 08.03.1999 - Protoc. n. 23056 - n. 1519 Reg. CO.RE.CO.

Esito: Priva di vizi di legittimità.

Modificato con delibera di C.C. n. 15 del 24.02.2000 (modifiche permanenti) avente ad oggetto:

“Modifica Regolamento Comunale per l’applicazione della Tassa Occupazione spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) – Art. 18 L. 488/99.

Approvato dal CO.RE.CO. di Udine:

Seduta del 20.03.2000 - Protoc. n. 22510 - n. 1288 Reg. CO.RE.CO.

Esito: Priva di vizi di legittimità.

CC-RF

CC-BM

lf/word/regolame/tosap1.doc